

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1993

relativa alla concessione di accordi tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi sul commercio internazionale dei prodotti tessili

(94/216/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in connessione con l'articolo 228, paragrafo 2,

Articolo 2

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato con alcuni paesi terzi, a nome della Comunità, accordi sul commercio internazionale dei prodotti tessili;

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare gli accordi di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

considerando che è opportuno approvare questi accordi,

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1993.

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità gli accordi tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi sul commercio internazionale dei prodotti tessili.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DE GALAN